

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEZ. 3B

-- ROMA --

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NRG. 9549/2022

Udienza C.C. 21.3.2023

- **PEPICIELLO Silvio**, nato a Benevento il 13/05/1974 ed ivi residente alla C.da Pezzapiana snc, C.F. PPCSLV74E13A783G, **MANOCCHIO Fabio** nato a Benevento il 28/02/1973 e residente a Ciampino al Viale Di Marino 3, C.F. MNCFBA73B28A783K; **PRISCO Daniela** nata a Napoli il 26/03/1979 e residente a Maddaloni (CE) al Largo Montevergine n.3, C.F. PRSDNL79C66F839K; **MIELE Antonella**, nata ad Avellino il 17/06/1979 e residente in Cicciano (NA) alla Via Roccarainola 49, C.F. MLINNL79H57A509J; **IANUALE Giandomenico**, nato a Caserta il 24.6.93 e residente in San Nicola La Strada alla Via Leonardo da Vinci n.2, C.F. NLIGDM93H24B963G; **PECCARISI Antonio**, nato a Nardò (LE) il 3.2.81 e residente in San Donato di Lecce alla Via Prof. L. Dell'Anna n.10, C.F. PCCNTN81B03F842G; **RICCHIUTO Lucia Alessia**, nata a Gagliano del Capo il 9.12.88 e residente in Specchia (LE) alla Via S. Pertini n.13, C.F. RCCLLS88T49D851L; **LA ROCCA Mimma**, nata a Benevento il 6.4.78 e residente in Paduli (BN) alla Via Carpine 1 n.14, C.F. LRCMMM78D46A783V; **MELITO Angelo**, nato ad Avellino il 25.9.93 ed ivi residente alla C.da Pennini n.100/E, C.F. MLTNGL93P25A509C; **SPINA Fabio** nato a Catania il 6.12.85 e residente ad Acireale alla Piazza G. Garibaldi n.15, C.F. SPNFBA85T06C351P; **PARISI Giuseppe**, nato a Palermo il 22.5.85 ed ivi residente al Viale Strasburgo n.185, C.F. PRSGPP85E22G273R; **PELLEGRINO PRATTELLA Maria Valeria**, nata a Nicosia il 17/10/1993 e residente in Capizzi (ME) alla Via E. Berlinguer n.10, C.F. PLLMVL93R57F892N, tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al ricorso

principale, dall'avv. Maria Teresa Vallefuooco (C.F. VLLMTR64P54F839W), pec:
mvallefuooco@pec.truppieassociati.it, fax 0824316227, presso il cui studio in
Benevento alla P.zza Risorgimento n.13, eleggono domicilio, con richiesta del difensore
di ricevere comunicazioni e notificazioni tramite pec;

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

- in persona del Ministro legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n.12 – pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del
Dirigente Generale p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma
alla Via dei Portoghesi n.12 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché nei confronti di

DIAMANTE Maria Stefania, nata a Bari l'11.7.75 e dom.ta in Modugno alla Via Roma
30/b – pec diamante.mstefania@pec.it -;

VERDINO Rossana, nata il 30.8.66 – pec: rossana.verdino@arubapec.it – residente in
Benevento Via A. Lepore – P.co Edilville;

PER

-L'annullamento, previa sospensione:

- Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, n. 3125
del 26.1.2023, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del Concorso ordinario,
per titoli e per esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di
sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499
come modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, classe A045 – Scienze
Economico-Aziendali, nella scuola secondaria di II grado – Regione Campania – Puglia –
Basilicata – Molise - Calabria;

FATTO

Con ricorso principale i ricorrenti impugnavano i seguenti provvedimenti con i quali venivano non ammessi alla prova orale del Concorso ordinario, per titoli e per esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, classe A045 – Scienze Economico-Aziendali, nella scuola secondaria di II grado – Regione Campania – Puglia – Basilicata – Molise – Calabria:

- dei provvedimenti del Ministero con i quali è stata disposta la rettifica del punteggio attribuito ai ricorrenti, da 70/100 a 68/100, alla prova scritta del Concorso ordinario, per titoli e per esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, classe di concorso A045, come da comunicazioni inviate ai ricorrenti via e-mail dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio Territoriale di Napoli, in data 6/7 luglio 2022, di “*non ammissione*” alla prova orale del Concorso, ivi compresa la menzionata nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 24779 del 27.06.2022, sconosciuta ai ricorrenti;

- Nota n. AOODGPER 25294 del 4.7.2022, mai notificata ai ricorrenti, con la quale il D.G. Personale del Ministero dell'Istruzione ha provveduto “*Con riferimento al concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado*” alla “*rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso A045 – Turno 2, a causa della presenza di errori nel quesito n. 5, segnalati con nota del Presidente della Commissione Nazionale, assunta al protocollo DPIT n. 1436 del 22/06/2022, pervenuta alla scrivente Direzione con nota DPIT n. 1443 del 23/06/2022*”;

- verbali di rettifica scheda dei punteggi attribuiti alle risposte dei ricorrente ai quesiti della prova scritta del Concorso, sostenuta dai ricorrenti in data 28 aprile 2022, per la classe di concorso A045, Regione Campania, turno pomeridiano, nella parte in cui è stato ridotto il punteggio dell'esito della prova da 70/100 a 68/100, ignoti ai ricorrenti;
- nota del Presidente della Commissione Nazionale n.1436 del 22.6.2022, ignota ai ricorrenti;

- dei verbali/atti della Commissione Nazionale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito di seguito indicato, formulato in modo manifestamente fuorviante, redatto dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 e precisamente: *Nel modello societario “dualististico”, il revisore esterno o la società esterna di revisione sono nominati: - Dal Consiglio di Amministrazione. - Dall'Assemblea dei Soci. - Dal Consiglio di Gestione. - Dal Consiglio di Sorveglianza”;*
- per quanto di ragione, dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta della Commissione Nazionale di cui all'art. 7 comma 1 DM MI 9 novembre 2021, nella parte lesiva degli interessi dei ricorrenti ovvero nella interpretazione lesiva degli interessi dei ricorrenti;
- per quanto di ragione, i verbali di svolgimento della prova scritta, qualora esistenti, ad oggi, ignoti ai ricorrenti;
- dell'elenco/calendario degli ammessi alla prova orale del Concorso ordinario, per la classe di concorso A045 - Scienze Economico-Aziendali, nella scuola secondaria di II grado, come da nota 9527 del 21.6.2022, sottoscritta dal Direttore dell'Ufficio Territoriale di Napoli – U.S.R. Campania e pubblicata on-line, nella parte in cui i ricorrenti risulterebbero “*non ammessi*” in virtù della successiva rettifica, come da comunicazione dell'UAT di Napoli;
- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, lesivo degli interessi dei ricorrenti, ancorché ignoto;

In particolare i ricorrenti affermavano in fatto:

- 1) I ricorrenti hanno presentato domanda per le Regioni Campania, Puglia e Sicilia che, per la classe di concorso A045, sono state assegnate alla Regione Campania per la responsabilità del procedimento concorsuale, nonché per l'afferenza della sede per lo svolgimento delle prove (unitamente alla Basilicata, Calabria e

Molise), ex all. 2 Decreto Dipartimentale 649/2020.

- 2) I ricorrenti hanno sostenuto la prova scritta, in data 28 aprile 2022, come da avviso del D.G. Ufficio Scolastico per la Campania prot.n. 1148 del 5.4.2022 presso - ISIS R. Livatino alla Via D. Atripaldi – Napoli.
- 3) La prova scritta è consistita nella risposta a 50 quesiti a risposta multipla, ciascuno formulato con una domanda seguita da quattro risposte, predisposti a livello nazionale dalla Commissione nazionale di esperti, ex art. 3 comma 6 D. Lgs. n.59/2017 e **somministrati in ordine casuale ai candidati;**
- 4) Ai concorrenti, ex artt. 4 e 7 DM MI 9.11.2021 n.326 e artt. 3 e 5 D.D. 5.1.2022 n.23 – concernente *Quadri di riferimento per la valutazione delle prove scritte redatti dalla Commissione Nazionale ex art. 7 comma 1 DM MI n. 326/202*, sono stati assegnati 2 punti per ciascuna risposta esatta e zero punti per ciascuna risposta errata o non data;
- 5) Alla domanda (ciascuna formulata in ordine diverso): *“Nel modello societario “dualistico”, il revisore esterno o la società esterna di revisione sono nominati: - Dal Consiglio di Amministrazione. - Dall’Assemblea dei Soci. - Dal Consiglio di Gestione. - Dal Consiglio di Sorveglianza.”*, tutti i ricorrenti hanno barrato la risposta corrispondente a *“Consiglio di Sorveglianza”*, alla quale venivano attribuiti 2 punti.
- 6) la prova scritta concorsuale è stata superata da tutti i ricorrenti che hanno conseguito il punteggio complessivo minimo di punti 70 su 100, come da schede di valutazione pubblicate su istanze on-line e sono stati ammessi alla prova orale, come da elenco/calendario pubblicato dall’USR Campania, prot.n. 9527 del 21.6.2022, sottoscritta dal Direttore dell’Ufficio Territoriale di Napoli – U.S.R. Campania e pubblicata online.
- 7) Da comunicati sindacali pubblicati on.line ed, in particolare dal sito www.FLCGIL.it il 5.7.2022 (richiamato anche dai siti Orizzonte Scuola 26.7.2022; La Tecnica della Scuola del 5.7.2022; Professione docente del 13.7.2022), i ricorrenti hanno appreso che con provvedimento n. AOODGPER 25294 del 4.7.2022 il D.G. Personale ha stabilito *“Con riferimento al concorso ordinario per*

la scuola secondaria di I e II grado” alla “rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso A045 – Turno 2, a causa della presenza di errori nel quesito n. 5, segnalati con nota del Presidente della Commissione Nazionale, assunta al protocollo DPIT n. 1436 del 22/06/2022, pervenuta alla scrivente Direzione con nota DPIT n. 1443 del 23/06/2022”.

- 8) Dal comunicato si è appreso, altresì, che per la cl. Conc. “A045-Scienze Economico Aziendali, Turno 2: sono stati riconosciuti errori nel quesito n. 5 per il quale la risposta esatta è stata caricata in piattaforma Cineca alla lettera b) anziché alla a).

Pertanto, si è reso necessario procedere al ricalcolo dei punteggi, assegnando due punti a coloro che hanno risposto correttamente alla domanda, selezionando l’opzione di risposta caricata in piattaforma alla lettera b), sottraendo due punti ai candidati che hanno scelto come risposta l’opzione caricata alla lettera a) e lasciando invariato il punteggio nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data.

Quesito 5: Nel modello societario "dualistico", il revisore esterno o la società esterna di revisione sono nominati: [a] Dal Consiglio di Sorveglianza. [b] Dall’Assemblea dei Soci. [c] Dal Consiglio di Amministrazione. [d] Dal Consiglio di Gestione.”

- 9) Successivamente, i ricorrenti hanno verificato, sull’area personale della piattaforma on-line del concorso, la rideterminazione del punteggio da 70 a 68 e, tranne La Rocca e Ianuale, in date 6/8 luglio 2022, hanno ricevuto via e-mail il seguente avviso: “Le comunichiamo che, per la procedura concorsuale in oggetto, Lei ha riportato, a seguito della rideterminazione del punteggio di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 24779 del 27.06.2022, la votazione 68.00/100 alla prova scritta per la classe di concorso A045 Scienze Economico Aziendali. **Pertanto Lei, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del D.D. 23/2022, non è ammessa a sostenere le prove orali e pratiche”.**

Ciò esposto, avendo l’amministrazione adottato un ulteriore provvedimento connesso

e conseguenziale a quelli già impugnati, anch'esso merita di essere censurato per gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso principale, oltre che per illegittimità derivata e precisamente:

MOTIVI

Ogni atto e/o provvedimento impugnato è da considerarsi illegittimo per:

- *Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; Violazione dell'art. 3 L. 241/90 e succ. mod. e int.; Eccesso di potere per carenza di motivazione.*
- *Violazione della disciplina del bando di concorso, lex specialis, nella parte in cui vincola il MIUR a formulare per la prova scritta quesiti che abbiano una sola risposta esatta, e, perciò, dell'art. 3 D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, dell'art. 4, DM MI 9 novembre 2021 n. 326, dei Quadri di riferimento per la valutazione delle prove scritte redatti dalla Commissione Nazionale ex art. 7 comma 1 DM MI n. 326/2001; Eccesso di potere: per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà; per travisamento dei fatti.*

Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; Violazione dell'art. 3 L. 241/90 e succ. mod. e int.; Eccesso di potere per carenza di motivazione.

I ricorrenti, all'esito della prova scritta, come da scheda di valutazione, inviata dal M.I. on-line a ciascun candidato, sono stati ammessi alla prova orale con punti 70/100 e, pertanto, inseriti nell'elenco/calendario della prova orale pubblicata dall'U.S.R. Campania, responsabile del procedimento.

Successivamente, pur non ricevendo nuova scheda con la correzione delle risposte formulate dai candidati, sull'area personale della piattaforma informatica del concorso, i candidati hanno verificato una modifica del punteggio da 70/100 a 68/100 e ricevuto (tranne La Rocca e Ianuale) successiva comunicazione di rideterminazione della valutazione della prova scritta “... di cui alla nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 24779 del 27.06.2022, ... Pertanto Lei, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.D. 23/2022, **non è ammessa a sostenere le prove orali e pratiche**”.

Orbene, i ricorrenti, senza alcuna motivazione, hanno letto dalla schermata “esito prova scritta” sull'area personale della piattaforma di concorso on-line, che il punteggio

complessivo riportato alla prova era stato modificato in 68/100.

Priva di motivazione è altresì la comunicazione, trasmessa via e-mail (tranne ai ricorrenti La Rocca e Ianuale), che richiamata la nota n. 24779 del 27.6.2022 del Ministero dell'Istruzione, MAI pubblicata/notificata, ne ometteva il contenuto.

Pertanto, tutti i ricorrenti non sono a conoscenza del motivo per cui la loro prova scritta, già superata con il punteggio di 70/100, sarebbe stata valutata, con immotivato provvedimento di rettifica, insufficiente.

Non solo.

I ricorrenti, tramite i siti web di sindacati o di informazione scolastica, hanno appreso dell'adozione del provvedimento n. AOODGPER 25294 del 4.7.2022, con il quale il D.G. Personale ha stabilito *“Con riferimento al concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado” la “rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso A045 – Turno 2, a causa della presenza di errori nel quesito n. 5, segnalati con nota del Presidente della Commissione Nazionale, assunta al protocollo DPIT n. 1436 del 22/06/2022, pervenuta alla scrivente Direzione con nota DPIT n. 1443 del 23/06/2022”.*

Il suindicato provvedimento, oltre a non essere stato MAI notificato ai ricorrenti, è pure illegittimo per carenza di motivazione.

In particolare, per la prova scritta, come da D.M. 326/2021 art. 4, è previsto l'uso del computer e di software dedicato; la risposta a 50 quesiti a risposta multipla, predisposti a livello nazionale, ex art. 3 comma 6 D. Lgs. n. 59/2017, dalla Commissione nazionale di esperti, precisando al n. 6. *Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. (...).*

La somministrazione casuale dei quesiti sottoposti ai candidati, così come predisposti dalla Commissione Nazionale di esperti, ha comportato, quindi, che tutti i candidati abbiano dovuto rispondere alle stesse domande, ma numerate in modo diverso e con ordine casuale anche delle risposte (ad es. per alcuni la risposta esatta è la a), altri la b) o c) o d)).

I ricorrenti non sono dunque a conoscenza del contenuto del quesito n.5, rettificato a “causa della presenza di errori”, in quanto per ognuno la domanda n.5 ha contenuto diverso.

*“L’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi” è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l’atto reca l’esternazione del **percorso logico-giuridico** seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il **destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo** e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione” (Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).”*

Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno compreso, dai provvedimenti comunicati, il motivo per cui è stata rivalutata la prova scritta con rettifica del punteggio da 70 a 68/100, insufficiente per l’ammissione alla prova orale.

Violazione art. 3 e 97 Cost.; Violazione della disciplina del bando di concorso, lex specialis, nella parte in cui vincola il MIUR a formulare per la prova scritta quesiti che abbiano una sola risposta esatta, e, perciò, dell’art. 3 D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, dell’art. 4, DM MI 9 novembre 2021 n. 326, dei Quadri di riferimento per la valutazione delle prove scritte redatti dalla Commissione Nazionale ex art. 7 comma 1 DM MI n. 326/2001; Eccesso di potere: per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà; per travisamento dei fatti.

Laddove il TAR adito dovesse ritenere sufficientemente motivati i provvedimenti di rettifica del punteggio raggiunto dai ricorrenti nella prova scritta, in riferimento alla domanda pubblicata sul sito www.flcil.it , è opportuno rilevare quanto segue.

Sul sito web flc-cgil i ricorrenti hanno letto il seguente comunicato (poi richiamato dal altri siti web dedicati al personale scolastico): **“Il Ministero ci ha trasmesso le comunicazioni inviate agli Uffici Scolastici regionali con cui comunicano gli errori rilevati nei quesiti di diverse classi di concorso della procedura ordinaria (D.D. n. 499/2020 e successive modifiche) ... A045-Scienze Economico Aziendali, Turno 2: sono stati riconosciuti errori nel quesito n. 5 per il quale la risposta esatta è stata caricata in piattaforma Cineca alla lettera b) anziché alla a).**

Pertanto, si è reso necessario procedere al ricalcolo dei punteggi, assegnando due punti a coloro che hanno risposto correttamente alla domanda, selezionando l'opzione di risposta caricata in piattaforma alla lettera b), sottraendo due punti ai candidati che hanno scelto come risposta l'opzione caricata alla lettera a) e lasciando invariato il punteggio nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data.

Quesito 5: Nel modello societario "dualistico", il revisore esterno o la società esterna di revisione sono nominati: [a] Dal Consiglio di Sorveglianza. [b] Dall'Assemblea dei Soci. [c] Dal Consiglio di Amministrazione. [d] Dal Consiglio di Gestione." (sito [www. FLCGIL](http://www.FLCGIL.it) il 5.7.2022 – riportata anche dai siti Orizzonte Scuola 26.7.2022; La

Tecnica della Scuola del 5.7.2022; Professione docente del 13.7.2022).

Orbene, i riferimenti al quesito n. 5, così come riportato nel provvedimento del D.G. Personale M.I., pubblicato sul sito, ed alla risposta a), considerata errata, non trovano corrispondenza nella elencazione delle domande e risposte sottoposte ai ricorrenti, come argomentato nei precedenti motivi di impugnazione ed inoltre, per come è formulato, non è conforme ai requisiti previsti dalla disciplina del concorso.

Tutti i ricorrenti hanno risposto alla citata domanda, contrassegnata da diverso numero (Pepiciello n.2, Manocchio n.36, Miele n.1, Prisco n.34, Ricchiuto n.35, Peccarisi n.30, La Rocca n.22, Ianuale n. 2, Melito n.20, Spina 16, Pellegrino Prattella n.15, Parisi n.39), e diverso ordine di risposta (a), b), c) e d)), **barrando la risposta: "Consiglio di Sorveglianza"**, ritenuta corretta dall'Amministrazione.

Alla risposta sono stati, infatti, attribuiti 2 punti.

Come riportato dai siti sindacali, la rettifica sarebbe stata conseguente all'erronea valutazione della risposta corretta non corrispondente a "Consiglio di Sorveglianza", ma ad "Assemblea dei Soci".

Con D.M. 326/2021 sono state adottate le "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (...)" che prevede:

- ART. 4 1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'articolo 11 sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, distinta per classe di concorso e tipologia di posto.

2. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all'articolo 8 del presente decreto, è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti: (...)

6. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. (...).

Art. 6 n. 2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 4 un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.

Art. 7 1. I quesiti delle prove di cui all'articolo 4 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione Nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova (...)”.

Le prove scritte concorsuali articolate su quesiti a risposte multipla esigono che ogni quesito somministrato debba avere una sola soluzione univoca, oggettivamente ed indubitabilmente esatta, senza alcun margine di dubbio. (v. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

Orbene, il quesito è stato formulato in maniera ambigua e fuorviante, tanto da indurre in errore - oltre alla Commissione di Esperti che ha ritenuto corretta la risposta dei ricorrenti, salvo rettificarne l'esito dopo ulteriori verifiche - anche numerosi candidati che, in 2 minuti (100 minuti per 50 domande), avrebbero dovuto rispondere con sicurezza e senza dubbio alcuno “*Assemblea ordinaria*”.

Preliminarmente, si precisa che la domanda contiene un refuso di stampa che, *prima facie* provoca un disorientamento nel candidato che è indotto ad escludere che in una

prova di concorso, per docenti di scuola superiore di II grado, peraltro predisposta da una Commissione di esperti, possa rinvenirsi un errore di stampa.

In particolare, nel quesito si legge: *“Nel modello societario **“dualistico”** il revisore esterno o la società esterna di revisione sono nominati: Dal Consiglio di Sorveglianza; Dall’Assemblea dei Soci; Dal Consiglio di Amministrazione; Dal Consiglio di Gestione”*.

Il termine *“dualistico”* non esiste nella lingua italiana, pertanto, si tratta di quesito linguisticamente scorretto.

“Nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale (nel caso di specie, nell’arco di un’ora e trenta minuti), deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità.” (Consiglio di Stato sent. 7984/2010).

Ancora. *“Il metodo dei test preselettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta.”* (TAR Campania sent. 560/2020)

La domanda è, altresì, fuorviante anche relativamente all’argomento trattato.

Secondo autorevole parere del prof. avv. Manlio Lubrano di Scorpaniello – Associato di diritto commerciale presso l’Università del Sannio, al quale i ricorrenti hanno chiesto il parere che si allega, la domanda:

- *“usa i termini “revisore esterno o società di revisione esterna” al posto di quelli, più corretti, di “revisore legale o società di revisione legale”; - (l’art. 2364 bis “Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza” – testo in vigore dal 7.4.2010 – modificato da D. Lgs del 27.1.2010 n.39 art. 37 – prevede infatti che “Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, **l’assemblea ordinaria:… 5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.**”)- ndr.*

- *usa l’espressione “assemblea dei soci” senza precisare se si riferisca all’assemblea*

ordinaria o straordinaria, le quali, come è noto, se non sono propriamente due organi diversi, possono -e spesso hanno- in ogni s.p.a. avere composizione diversa (in termini di legittimati al voto, sulla base delle varie categorie di azioni previste da ciascuno statuto; comunque sono previsti dalla legge quorum costitutivi e deliberativi differenziati, e soprattutto hanno competenze su materie diverse;

-effettivamente, dopo l'entrata in vigore dell'attuale testo dell'art. 13 d.lgs. n.39/2010, la delibera di nomina assembleare è stata quasi del tutto privata di autonomia decisionale. La redazione del bando e l'intera selezione delle candidature sono appannaggio esclusivo del comitato di controllo -e quindi, nel sistema dualistico, del Consiglio di Sorveglianza- che non solo negozia con i partecipanti i contenuti del contratto (durata, compenso ecc.) ma esprime anch'ella la sua motivata preferenza.

Di fatto, quindi, il passaggio assembleare si riduce, nella stragrande maggioranza dei casi, ad una mera ratifica formale, essendo fortemente compressa la libertà di nomina da parte dell'assemblea. Analogamente, un ruolo simmetrico determinante viene esercitato dal CdS in fase di eventuale revoca, perchè il Consiglio deve essere preventivamente "sentito": ciò significa che sarà il CdS a redigere, di fatto, la motivazione della giusta causa di revoca.

In sintesi, la domanda andrebbe cassata perchè formulata in modo impreciso, tale da indurre in errore i candidati più attenti, specie perché si riferisce ad una disciplina di un modello "alternativo", quale il dualistico, che anche in dottrina ha suscitato numerosi e consistenti dubbi.

Tali dubbi sono dovuti sia ad autentiche lacune normative, sia ad un non lineare alternarsi di rinvii o mancati rinvii a regole stabilite, per le corrispondenti attività e funzioni, a proposito del modello cd "tradizionale".

Non a caso, dopo una fortuna iniziale, numericamente limitata ma che registrò il passaggio al dualistico di alcune importantissime società, già da qualche anno si assiste al fenomeno inverso, di ritorno al modello tradizionale o, in alcune ipotesi, al passaggio al sistema monistico, considerati più lineari.

Aggiungo, infine, che l'art. 2364 bis cc. n. 5) c.c. fa riferimento all'assemblea (ordinaria), ma non vi è certezza che la nomina del revisore legale sia una competenza

inderogabile dell'assemblea, in quanto non si può escludere la validità di una clausola statutaria che affidasse il potere di nomina del revisore al Consiglio di Sorveglianza, quantomeno nelle s.p.a. che non rientrino nelle categorie degli "enti di interesse pubblico" o di quelle a "regime intermedio" ai sensi del d.lgs. n. 39/2010.

A sostegno della tesi di non radicale incompatibilità della nomina del soggetto incaricato della revisione da parte del C. di Sorveglianza vi è, ad esempio, il caso della Siae -Società italiana degli autori ed editori, che è un ente pubblico economico il cui statuto è deliberato dal governo, attualmente con DPCM del 16.3.2018, che tanto prevede all'art. 16, co.1, lett. d), nomina e revoca il Collegio dei revisori."

Il DPCM del 16.3.2018, prevede all'art. 16, co.1, lett. d), per la SIAE la nomina e revoca del Collegio dei revisori da parte del Consiglio di Sorveglianza.

Il quesito, pertanto, non è univoco, ma incerto, ambiguo e fuorviante.

- All'udienza in C.C. del 5.9.2022, i ricorrenti depositavano comunicazione dell'USR Campania, inviata sul profilo personale *istanze-online* con la quale veniva meramente confermato il provvedimento n. AOODGPER 25294 del 4.7.2022 del D.G. Personale, concernente la rettifica del punteggio da 70 a 68 e già impugnato con ricorso principale.
- All'esito dell'udienza del 5.9.2023 il Collegio adottava ordinanza interlocutoria con la quale *"Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito alla risposta ritenuta esatta del quesito oggetto di intervento in autotutela, precisando altresì di quale quesito si tratti in concreto, posto che tra le doglianze degli odierni ricorrenti figura anche quella di non essere stati messi in condizione di comprendere quale fosse la domanda oggetto di correzione, atteso che i provvedimenti dell'U.S.R. facevano semplicemente riferimento al "quesito n. 5", senza considerare che la numerazione delle domande fosse diversa per ciascuno dei questionari propinati ai ricorrenti.*

Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio de quo, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.", rinviava l'udienza alla C.C. del 21.3.2023, con prosieguo.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

in via cautelare si chiede a codesto Ecc.mo Tar di sospendere il provvedimento impugnato, ordinando all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ogni conseguente comportamento e, in particolare, stante la circostanza che le prove orali per le regioni Campania e Puglia sono terminate, mentre risultano ancora in corso le prove orali per la regione Sicilia, in questa sede si fa presente la necessità che venga predisposto un apposito calendario di svolgimento delle prove orali suppletive.

Il fumus è nei motivi di ricorso.

Il *fumus* per la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati si rileva dalle palesi violazioni normative sopra evidenziate e dalla manifesta ingiustizia derivata.

Ai fini del periculum in mora, si deduce che la mancata ammissione dei ricorrenti determina un danno grave e irreparabile, atteso l'irreversibilità del pregiudizio derivante dagli imminenti provvedimenti di assunzione dei candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria di merito, nonché l'imminente conclusione delle prove orali per la regione Sicilia.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Le censure contenute nei motivi aggiunti interessano necessariamente tutti quei candidati inseriti nella graduatoria finale, oltre ai candidati ai quali è stato già notificato il presente ricorso e collocatisi nella graduatoria per la Regione Campania (Verdino Rossana) e Puglia (Diamante Maria Stefania).

Il numero dei candidati rende particolarmente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica.

Pertanto, si chiede l'autorizzazione a procedere alla notifica del ricorso ai controinteressati ai sensi dell'art. 41 cpa, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito – sezione notifiche per pubblici proclami.

.....
Per tutto quanto innanzi dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO - in accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, previa sospensiva e concessione delle più idonee misure cautelari, annullare gli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione, consentendo quindi ai ricorrenti di partecipare alle prove orali del concorso in oggetto.

Si produce

- Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, n. 3125 del 26.1.2023 – approvazione graduatoria di merito regioni Campania, Basilicata, Molise, Puglia.

Avv. Maria Teresa Vallefucio

Il presente ricorso ha valore indeterminato ed è esente da contributo unificato trattandosi di motivi aggiunti diretti contro atto confermativo viziato da illegittimità per relationem.